

STAZIONE APPALTANTE DI

CIG ☐ C.U.P¹

²SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO

DI RISTORAZIONE COLLETTIVA SCOLASTICA, ASILO NIDO E

ANZIANI – COMUNE DI QUARONA- DAL 01.09.2025 AL 31.08.2028

L'anno duemila....., il giorno, del mese di,

presso, nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti a me,

Segretario del, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-

amministrativa, nell'interesse del, senza l'assistenza di testimoni

per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente

dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Il/La Responsabile/ Dirigente,

nato/a a....., il.....,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA

che rappresenta nella sua qualità di di seguito nel

¹ Si ricorda che l'obbligatorietà del CUP ricorre fattispecie indicate dal comunicato AVCP del 8 maggio 2014 (es. appalto di lavori, appalti di servizi e forniture correlati alla realizzazione di investimenti pubblici ovvero appalti servizi e forniture cofinanziati da fondi comunitari)

² **N.B.** Si rammenta che a norma dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., i contratti pubblici d'appalto devono, a pena di nullità, essere stipulati con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".

Il/La Sig.....,

nato/a a, il.....,

residente a, in Via, n.

nella sua qualità di, dell'Impresa

con sede legale in

Via, n., C.F./P.IVA

di seguito nel presente atto denominato "appaltatore";

PREMESSO CHE



- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n.

....., in data, si stabiliva di procedere all'appalto del

servizio di

....., mediante procedura aperta, con le modalità di cui all' art. 71 del D.Lgs.n.

36/2023 s.m.i.;

- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ed è stato

disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte:

☐ quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'articolo 108 , comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. sulla base:

☐ del miglior rapporto qualità/prezzo;

☐ del criterio di comparazione costo/efficacia;

☐ quello del criterio del prezzo o costo fisso con competizione sulla base di criteri

qualitativi e precisamente:

☐ del miglior rapporto qualità/prezzo;

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n.

	, in data, sono stati approvati i verbali di gara	
	ed è stato aggiudicato l'appalto del servizio all'impresa suddetta;	
	- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in	
	data e pertanto alla data odierna sono decorsi i	
	trentacinque giorni previsti dall'articolo 18, comma 3, del D.Lgs.n. 36/2023 s.m.i.;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	Art. 2 - Oggetto	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all'impresa	
		
	in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto	
	del servizio di	
	;	
	che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.	
	☐ ³ Art. 2 bis – Esecuzione Appalto e Normativa Pnrr	
	1. L'appaltatore di obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale	
	(DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 come risultante dalla	
	relazione sul rispetto dei principi DNSH ☐ (allegato al presente atto)	
	2. L'appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di lavoro delle persone	
	con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma	
	5, lettera i), del Codice.	
	³ Vedi precedente nota 2.	
	3	

3. L'appaltatore si obbliga **ad assicurare, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del DL n.**

77/2021 e smi , una quota pari al⁴ per cento di occupazione giovanile (under 36)

delle assunzioni e una quota pari⁵% di quella femminile necessarie per

l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali

calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7

dicembre 2021.

(se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50)

5.L'appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto alla

stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e

femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di

qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,

dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai

sensi dell'art. 47 comma 3 D.L. n. 77/2021 e smi. Tale Relazione sarà oggetto di

pubblicazione sul sito del Comune di nella sezione

"Amministrazione Trasparente".

(se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50)

6. L'appaltatore si obbliga a consegnare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto la

certificazione di cui all'art. 17 della Legge n. 68/1999 e una relazione sull'assolvimento

⁴ indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47 comma 7 del decreto legge n. 77/2021.

⁵ indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021.

degli obblighi di cui alla medesima legge e ad illustrare le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis D.L. n. 77/2021 e smi. Tale Relazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di nella sezione "Amministrazione Trasparente".

7. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47 in questione è prevista l'applicazione di penali pari al 0.6 per mille dell'importo contrattuale netto, tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 % dell'ammontare netto contrattuale. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all'Anac.

Art. 3 – Durata, penali e ⁶ premi

1. Il contratto ha una durata dal e termina il
.

sotto la comminatoria di una penale pari a⁷ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. CSA.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle

⁶ In caso di servizi finanziati con contributi PNRR.

⁷ In caso di servizi finanziati con contributi PNRR, le penali dovute al ritardo adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare contrattuale secondo quanto indicato dall'art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021.

indicazioni fornite dal DEC.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il Dec.

5. ☐ ⁸ **5.** In base a quanto disposto dall'art. 126 comma 2 del D:lgs. n. 36/2023 s.m.i. e dell'art. del disciplinare di gara è previsto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine contrattuale di cui sopra. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive definiti nella lettera d'invito, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'espletamento della prestazione sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'espletamento. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora la consegna della fornitura avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente

⁸ Per gli appalti di forniture e servizi, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto, è facoltà della stazione appaltante prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara un premio di accelerazione.

prevista nel contratto.

6. ☐⁹ In applicazione dell'art. 50 comma 4 del DL n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021

e smi, in caso di ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e

previsto dall'art. del Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione si

riserva la facoltà di riconoscere, a seguito dell'approvazione della verifica di conformità,

un premio di accelerazione pari al 0,06 per mille, fino ad un massimo di €..... per

ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della

penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla

voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori

sia avvenuta in maniera conforme alle obbligazioni assunte.

Art. 4 – Cauzione definitiva

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del

contratto, è stata costituita mediante n.

..... emessa da

..... in dataper un importo di

euro

2. Ai sensi dell'articolo 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., la stessa prevede

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione

Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

⁹ In caso di opere finanziate con contributi PNRR.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 5 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario stesso.

Il capitolato tecnico prestazionale e l'offerta tecnica sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati "A" e "B").

Art. 6 - Prezzo

1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro

..... (diconsi euro))

comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro

....., tenuto conto del ribasso del% offerto ed

accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità

contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla

documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al

documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale

sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2 L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale

presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso

di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il

pagamento del saldo finale.

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1,

del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 119, comma 4, del

D.Lgs.n. 36/2023 s.m.i., le prestazioni del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale

scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, alle condizioni, con i limiti e le

modalità previste dal Capitolato tecnico prestazionale e dalla normativa vigente in materia

3. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti¹⁰

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni alle seguenti scadenze:

.....

.....

.....

2. L'appaltatore dichiara che il/la sig/ra

.....

nato/a a, il, è

autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo

anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute

dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono

allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere

e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione

aggiudicatrice.

¹⁰ Si rammenta quanto previsto dalla disciplina introdotta dal D.lgs. n. 192/2012 in tema di pagamenti nei contratti pubblici. Si rinvia alla normativa menzionata per la tempistica nei pagamenti e la decorrenza degli interessi moratori

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n.

55) intestata al di – Settore

....., "codice univoco ufficio" IPA e con liquidazione a

..... gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del

DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà

direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

☐¹¹ L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento alla MISSIONE – COMPONENTE – INVESTIMENTO"

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge

¹¹ In caso di lavori finanziati con contributi PNRR.

n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'Amministrazione di procedere alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "*ipso iure*" del contratto nei seguenti casi:

1) fallimento dell'aggiudicatario;

	2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;	
	3) ☐ interruzione del servizio protratta per oltre n. giorni, salvo che	
	l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;	
	4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale	
	di lavoro.	
	5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi	
	dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.	
	3. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il	
	corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.	
	Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione	
	comunale può incamerare la cauzione prestata.	
	Art. 13 - Risoluzione ai sensi dell'art.122 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.	
	Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere	
	risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art.	
	122, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. sono soddisfatte.	
	Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione	
	1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art	
	123 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto,	
	per motivi di pubblico interesse.	
	2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a	
	mezzo PEC.	
	3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.	

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs.n. 36/2023 s.m.i.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. ☐ È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di

☐ Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come già autorizzato, per la Stazione Appaltante, da con atto n. del senza che tale clausola sia stata ricsusata dall'appaltatore nei termini di legge (venti giorni dalla data di conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione). Troverà puntale applicazione quanto

previsto dall'art. 213 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. nonché le ulteriori disposizioni del

codice di procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto

dal codice dei contratti pubblici.

Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore

L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con

l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando

l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi

momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità

alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a

seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e

rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e

con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi

relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia

di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una

delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n.

159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di

	infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui	
	all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.	
	Art. 20 – ¹²Revisione dei prezzi	
	1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 e del disciplinare di gara si procede alla	
	revisione prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una	
	variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per	
	cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per	
	cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire in maniera prevalente.	
	Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di	
	durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.	
	2. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente	
	articolo le stazioni appaltanti utilizzano:	
	a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel	
	quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni	
	contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima	
	stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;	
	b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione	
	dalle norme vigenti;	
	c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione	
	appaltante, per i quali siano già stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di	
	regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della	
	residua spesa autorizzata disponibile	
	Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro	
	¹² Articolo modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 c.d. "Correttivo al Codice dei contratti".	
	16	

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 22 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art.125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i., all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al¹³% dell'importo contrattuale e quindi pari ad €che verrà recuperata

¹³ L'importo dell'anticipazione è del 20% sull'importo del contratto, salvo che la Stazione Appaltante nei documenti di gara non l'abbia incrementata fino al 30%

progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione e pertanto di €

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.

Art. 23 - Oneri, stipula e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori

assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

5. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 24 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato
conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 s.m.i. Il
presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale
Rogante redatto con il programma “.....”, del quale ho dato lettura alle
parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera
volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo
sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

Articolo 26 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del
Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati

stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del servizio di “.....”

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha

facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore
sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....

F.to per l'Appaltatore

.....

F.to Il Segretario Comunale

.....